

In dirittura in consiglio dei ministri il decreto legge taglia liste d'attesa

# Visite mediche sempre Di sabato, di domenica e in fasce orarie extra

DI PASQUALE QUARANTA

**V**isite diagnostiche e specialistiche possibili anche di sabato e domenica, con l'estensione della fascia oraria per l'erogazione di queste prestazioni. Sistema unico di prenotazione regionale o infra-regionale, con le strutture private accreditate ospedaliere e ambulatoriali che dovranno afferire al Centro unico di prenotazione (Cup), pena la nullità degli accordi contrattuali per l'accreditamento con il Ssn; istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa; realizzazione di un registro delle segnalazioni e funzionalità dell'Osservatorio nazionale delle liste di attesa e nuove disposizioni in materia di tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e del comparto sanitario. Sono queste alcune delle novità del decreto legge sulle liste d'attesa che il consiglio dei ministri è in procinto di approvare. Il provvedimento, sul quale stanno lavorando i ministri della salute e dell'Economia, intende istituire

il Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (Singla) allo scopo di implementare l'efficacia del coordinamento di livello nazionale per la riduzione e il superamento delle attese, con particolare riguardo alla risoluzione delle disuguaglianze regionali. Il Singla si occuperà di analizzare il fabbisogno delle prestazioni ambulatoriali, in ricovero ordinario e day hospital attraverso l'individuazione del livello delle prestazioni attese nelle diverse regioni; governare la domanda delle attività attraverso la promozione della appropriatezza prescrittiva e organizzativa in collaborazione con i medici di famiglia e pediatri; identificare e dimensionare il sistema d'offerta necessario per garantire la risposta alla domanda di prestazioni attese; collegare strutturalmente i sistemi regionali e aziendali di governo delle liste di attesa ai ruoli di rete nel Servizio sanitario regionale (Ssr). Il Singla sarà poi governato da una Cabina di regia (Cdr) istituita presso il ministero della Salute e sovrintenderà all'elaborazione del Piano na-

zionale di governo delle liste di attesa e vigilerà sull'attuazione delle misure anche grazie al supporto dell'Osservatorio nazionale delle liste di attesa che ha, tra i vari compiti, anche quello di aiutare le regioni e le province autonome nel raggiungimento dei loro obiettivi in materia. Con il Piano nazionale di governo delle liste di attesa, il ministero della Salute definirà apposite linee di indirizzo rivolte alle regioni, dirette all'allineamento della domanda di assistenza sanitaria, definendo standard nazionali di natura organizzativa, tecnologica e infrastrutturale, rilevanti anche per la revisione e l'aggiornamento degli standard assistenziali relativi all'assistenza ospedaliera e territoriale. Sarà l'Agenzia dei servizi sanitari regionali (Agenas) ad effettuare il monitoraggio nazionale sul rispetto dei tempi massimi di attesa calcolati per classi di priorità delle prestazioni e sarà sempre l'Agenas a gestire la nuova Piattaforma nazionale delle liste di attesa finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme

di ciascuna regione e provincia autonoma. Infine il provvedimento prevede un sistema di "Recall", gestito dal Cup, per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o per la cancellazione delle prenotazioni; azioni finalizzate a contrastare il fenomeno dei cosiddetti medici gettonisti; un aumento pari al 25% dell'incremento del fondo sanitario regionale al fine di remunerare maggiormente il personale di aziende e degli enti del Ssn. Secondo l'ultimo rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile (Bes), nel 2023 circa 4,5 milioni di cittadini hanno dovuto rinunciare a visite mediche o accertamenti per problemi economici o per l'allungamento delle tempistiche dovute, spesso, al recupero delle prestazioni differite per il Covid e per le difficoltà nel riorganizzare efficacemente l'assistenza.

**IO ONLINE** Il testo del decreto su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## Ammortamento mutui, sì al sistema alla francese

In materia di mutuo bancario è valido il contratto che preveda un tasso fisso e sottenda un piano di ammortamento "alla francese" con rate costanti. Al riguardo non sussistono gli estremi per invocare una nullità parziale rispetto alla mancata indicazione delle modalità attuative del piano stesso e del regime di capitalizzazione composto degli interessi, né si ravvisano profili di violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. In questi termini si sono espresse le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130, depositata il 29 maggio 2024. Nei fatti di causa una cliente aveva invocato l'invalidità del contratto di mutuo, lamentando l'omessa rappresentazione delle modalità afferenti l'ammortamento e la sorte degli interessi debitori. La parte attrice chiedeva di condannare la banca a rimborsare i maggiori interessi indebitamente riscossi, pari alla differenza tra gli interessi convenzionali e il tasso minimo dei Bot nell'anno precedente alla stipula del contratto, o alla minore o maggiore somma da accertare in giudizio. Il tribunale adito disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. Le Sezioni Unite hanno ricordato che il c.d. piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Nel dirimere le questioni controverse, la Corte ha escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. È sufficiente, infatti, che il contratto contenga l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso d'interesse predeterminato. Inoltre, posto che l'art. 117 del TUB e la normativa secondaria non richiedono l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, la mancata indicazione del maggior interesse alla francese non comporta la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti.

Alberto Renda e Gianluca Stancati

© Riproduzione riservata

## Dichiarazioni dei redditi, il fisco risponde ai Caf

In presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti, non possedute per il medesimo periodo, per il calcolo dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività è necessario compilare, nel Quadro W, distinti righe e indicare i giorni di riferimento a ogni singola attività finanziaria. Questo uno dei tanti chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, che risponde ad alcuni quesiti formulati dai Centri di assistenza fiscale, con riferimento all'utilizzo, alla compilazione e all'apposizione del visto di conformità, in relazione alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2023. Tra le indicazioni per la compilazione del Quadro W, concernente i redditi di capitale di fonte estera, il documento di prassi chiarisce che qualora il contribuente detenga più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso deve compilare un rigo per ogni conto posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del modello 730/2024, può fare riferimento all'esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pagina 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024. Circa l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, qualora nel Quadro L del modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi dell'articolo 2 del Dl n. 282/2002, il Caf (o il professionista abilitato) è tenuto a controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento, tramite modello F24, dell'importo dell'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni, e la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché le perizie eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno. Altro quesito riguarda la detrazione Irpef, prevista nella misura del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica: tale detrazione non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale "prima casa under 36".

**IO ONLINE** Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## ENTRATE

### Cessione del credito per i cuochi

**Credito d'imposta per i cuochi professionisti per acquistare beni utili alla professione: coltelli, utensili o pentole. L'Agenzia delle entrate pubblica le modalità e i termini per la cessione.**

Con provvedimento di ieri 31 maggio le Entrate stabiliscono le modalità con le quali i beneficiari del credito d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate, in alternativa all'utilizzo diretto del credito d'imposta, la cessione del credito d'imposta. Nel testo del provvedimento si ricorda che "i soggetti beneficiari del credito, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle entrate possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione. I cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, tramite modello F24, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione n. 71/E/2023. Inoltre le Entrate chiariscono che la comunicazione della cessione del credito d'imposta, a cura del cedente, avviene esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'interno della "Piattaforma cessione crediti".

Maria Mantero

**IO ONLINE** Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)